



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

*Il Presidente
della Commissione per gli iscritti
all'Albo degli Odontoiatri*

Prof. Orazio Schillaci

Ministro della salute

segreteriaministro@sanita.it

On. Marcello Gemmato

Sottosegretario di Stato

segreteria.gemmato@sanita.it

**Oggetto: professione odontoiatrica - art. 15 del decreto-legge
30/03/2023, n. 34 e s.m.i.**

Illustre Ministro, illustre Sottosegretario,

In qualità di Presidente della Commissione Albo Odontoiatri nazionale, organo della FNOMCeO – Ente pubblico non economico sussidiario dello Stato che agisce al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale – in considerazione della circostanza che vede nella tutela della salute del cittadino l'obiettivo principale della professione odontoiatrica, si ritiene opportuno sottoporre all'attenzione di codesto Ministero della salute le criticità concernenti la normativa indicata in oggetto.

Occorre in via di premessa rilevare che le condizioni emergenziali connesse all'epidemia da COVID-19 hanno determinato una deroga temporanea del procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie.

Inizialmente, l'art. 13, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 e s.m.i. ha stabilito che "Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga ... alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è consentito l'esercizio

temporaneo di qualifiche professionali sanitarie ai professionisti che intendono esercitare sul territorio nazionale una professione sanitaria conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea”.

Tale previsione ha subito una serie di successive novelle in forza delle quali il termine finale dell'esercizio temporaneo delle qualifiche sanitarie riconosciute in deroga, già testualmente determinato nella “durata” dell'emergenza pandemica, è stato fissato prima **al 31 dicembre 2021** (ex d. l. n. 183/2020), e poi al **31 dicembre 2022** (ex d.l. n. 228 del 2021).

Occorre inoltre sottolineare che con l'evolversi della disciplina normativa al riguardo il riferimento alla necessità di fronteggiare “l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, tende a svanire; infatti non solo la deroga al procedimento ordinario di riconoscimento delle qualifiche viene puramente spiegata con la “**carezza di personale sanitario**”, ma anche si perde qualsiasi riferimento al carattere esclusivo dell'utilizzo del personale abilitato con la relativa procedura d'eccezione nelle strutture interessate dalla pandemia.

Tuttavia già il successivo d.l. 24 marzo 2022, n. 24, recante “Proroga dei termini correlati alla pandemia di COVID-19”, proroga il relativo termine al **31 dicembre 2023**, mentre il d.l. n. 198 del 29 dicembre 2022, lo differisce ulteriormente al **31 dicembre 2025**. Con tale ultimo decreto recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” viene meno definitivamente qualsiasi forma di collegamento della relativa disciplina di riconoscimento con l'emergenza pandemica.

Inoltre, è recente l'ennesima proroga della disciplina di cui trattasi, avendo l'art. 2, comma 8 bis, del d.l. 11 ottobre 2024 n. 145 (come introdotto dalla l. di conversione 9 dicembre 2024 n. 187) novellato l'art. 6-bis, d.l. n. 105 del 2021, per differire al 31 dicembre 2027 il termine per l'esercizio temporaneo delle qualifiche sanitarie.

La previsione di cui all'art. 15 del d.l. n. 34/2023 convertito in legge, con modifiche, dalla L. 26.05.2023, n. 56, come ulteriormente assoggettata anche a proroga dal citato d.l. n. 145 del 2024, infatti ribadisce la disciplina secondo cui “**Al fine di fronteggiare la grave carezza di personale sanitario** e socio-sanitario che si riscontra nel territorio nazionale, **fino al 31 dicembre 2027** è consentito l'esercizio temporaneo, nel territorio nazionale, dell'attività lavorativa **in deroga agli articoli 49 e 50 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n.**

206, a coloro che intendono esercitare presso strutture sanitarie o socio-sanitarie, pubbliche o private o private accreditate, comprese quelle del Terzo settore, **una professione medica o sanitaria** o l'attività prevista per gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, in base ad una qualifica professionale conseguita all'estero” (comma 1).

“entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con intesa da adottarsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano è definita la disciplina per l'esercizio temporaneo dell'attività lavorativa di cui al comma 1” (comma 2).

Il suddetto art. 15 al comma 3 stabilisce, altresì, che “nelle more dell'adozione dell'intesa di cui al comma 2 nonché dei relativi provvedimenti attuativi da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, si applicano le disposizioni recate all'articolo 6-bis del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126 e all'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27”, e poiché la prevista intesa in Conferenza non si è ad oggi ancora realizzata, resta confermato che alla data di oggi la **disciplina di legge che regola il riconoscimento per l'esercizio temporaneo delle qualifiche sanitarie in deroga, e disciplina la procedura di riconoscimento delle qualifiche sanitarie estere rimane esclusivamente la detta disciplina originaria dell'art. 13, comma 1, ult. periodo, d.l. n. 18 del 2020, secondo cui: “Gli interessati presentano istanza, corredata di un certificato di iscrizione all'albo del Paese di provenienza, alle regioni e alle province autonome”**.

“Fino al 31 dicembre 2027 le disposizioni di cui agli articoli 27 e 27-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applicano altresì al **personale medico e infermieristico** assunto ai sensi del comma 1, presso strutture sanitarie o socio-sanitarie, pubbliche o private, sulla base del riconoscimento regionale, con contratto libero-professionale di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero con contratto di lavoro subordinato, entrambi anche di durata superiore a tre mesi e rinnovabili” (comma 4).

Ciò detto, si ritiene importante evidenziare che la disciplina normativa in esame sia evidentemente calibrata sulla professione medica e infermieristica in considerazione soprattutto del fenomeno della carenza di personale nel

Servizio sanitario nazionale che caratterizza tali specifici ambiti, fenomeno che porta probabilmente il legislatore a disciplinare tali categorie senza menzionare quella odontoiatrica tutt'altro che in carenza.

Professione odontoiatrica che, in virtù del noto brocardo “ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit”, si ritiene esclusa dal campo di applicazione della stessa in quanto esercitata per il 95% in regime libero professionale. Ad oggi infatti gli iscritti all’Albo degli odontoiatri sono circa 64.500, rappresentando tale dato una realtà ben diversa da quella dei medici, in quanto tale plethora è più che sufficiente a garantire la dovuta assistenza ai cittadini. Inoltre, sovrastimando molte regioni il loro fabbisogno formativo, molti laureati finiscono per essere sottoccupati.

Nel ribadire che con tale normativa non sussiste nessuna valutazione rispetto all’equivalenza dei titoli e al percorso formativo, non essendovi tra l’altro alcuna previsione di iscrizione all’Albo, si sta pertanto contribuendo a delegittimare l’attività degli Ordini professionali come enti sussidiari dello Stato, non potendo quest’ultimi operare un controllo deontologico a garanzia della tutela della salute dei cittadini. Normativa volta, peraltro, a sopperire alle carenze del personale del Servizio sanitario nazionale e che in alcune Regioni sembrerebbe trovare erronea applicazione anche agli studi odontoiatrici privati.

Ciò detto, attesa la necessità di operare il coordinamento tra le discipline relative al riconoscimento dei titoli professionali conseguiti in un Paese extracomunitario, ai fini dell'esercizio in Italia della professione odontoiatrica, si chiede a codesto Ministero della salute un autorevole intervento volto ad escludere per le su esposte ragioni la professione odontoiatrica dal campo di applicazione del suddetto articolo 15.

Certo della sensibilità ed attenzione della SS.VV. si inviano cordiali saluti.

Andrea Senna

MF/CDL

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005